ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – ATS SARDEGNA

Il giorno 2 del mese di ottobre dell'anno 2018, giusta convocazione prot. 301191 del 21.9.2018 presso gli uffici della Direzione Strategica ATS in Sassari, via Enrico Costa n. 57, si è riunita la delegazione trattante dell'Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa (SPTA), dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e del Comparto Sanità per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), dell'accordo in materia di installazione e utilizzo degli impianti di video sorveglianza presso i locali di pertinenza dell'Azienda per la tutela della salute.

I rappresentanti di parte pubblica procedono ad illustrare alle OO.SS. la proposta di regolamento aziendale sulla video sorveglianza evidenziando, in particolare, le esigenze organizzative e produttive, nonché di sicurezza del lavoro alle quali è strettamente connessa la necessità di utilizzo degli impianti di controllo a distanza.
Dopo ampia discussione, le parti, raggiunta la sintesi sul testo del regolamento che sarà approvato con delibera del Direttore Generale sottoscrivono, ai sensi della citata disposizione, il seguente accordo.

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI

ART.1
Oggetto

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), le parti concordano sulla necessità di definire in maniera uniforme in ambito ATS la gestione dei sistemi di videosorveglianza presso i locali aziendali, al fine di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e la tutela degli operatori, degli utenti e, in generale, di tutti coloro che utilizzano locali di proprietà dell'Azienda, oltre che del patrimonio pubblico.

ART. 2
Recepimento della regolamentazione aziendale

Le parti recepiscono il "Regolamento Aziendale sulla Video sorveglianza" nel testo che si allega al presente accordo e che sarà oggetto di approvazione con deliberazione del Direttore Generale

ART. 3
Disposizioni finali

Le parti convengono di definire in modo congiunto un piano operativo di rafforzamento dei sistemi di video sorveglianza finalizzati a migliorare i livelli di sicurezza.
L'ATS si impegna altresì ad inviare la mappatura dei sistemi di video sorveglianza esistenti.

ART. 4
Disposizioni finali

Le parti stabiliscono che, decorso un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, lo stesso, unitamente al testo del regolamento, potrà essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 1

Letto, firmato e sottoscritto

Sassari, 2 ottobre 2018

ANAAO ASSOMED

FASSID-SINAFO

FESMED

FASSID

FUM

UIL FPL

UIL FPL MEDICI

CISL FP

FSI-USAE

AUPI

LA RSU ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI MASSIMA PREVIA COMUNICAZIONE ALLI ASSEMBLEA

COORDINATORE

PRESIDENTE

V. PRESIDENTE

V. PRESIDENTE

UIL FPL SULCIS IGLESIENTE

AAROL EMAC

CISL SPTA

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE 2
ART. 2 DEFINIZIONI 2
ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO 2
ART. 4 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA 3
ART. 5 PRINCIPI 3
ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA 3
ART. 7 INFORMATIVA 4
ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI 4
ART. 9 MISURE DI SICUREZZA 4
ART. 10 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 5
ART. 11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 8
ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI 8
ART. 13 TUTELA ALLA RISERVATEZZA 9
ART. 14 DIRITTO DI ACCESSO 10
ART. 15 INOSSERVANZE E SANZIONI 10
ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI 11

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato con impianti di videosorveglianza e di videocontrollo installati presso le strutture aziendali ospedaliere e territoriali.

ART. 2 DEFINIZIONI

Rientrano nella disciplina del presente regolamento le attività di seguito elencate:

1. *Videosorveglianza*: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
2. *Videocontrollo*: sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO

La normativa di riferimento, a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, è la seguente:

- Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori" (G.U. 27 maggio 1970, n. 131) ;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" modificato ed integrato del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018,"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)". ;
- Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell'8 aprile 2010;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

ART. 4 FINALITA' DELL' ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ATS Sardegna utilizza impianti per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e dei lavoratori, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali ed in ottemperanza al principio di liceità, al fine di:

1. tutelare i beni aziendali e prevenire i reati contro il patrimonio;
2. tutelare la sicurezza delle persone che a vario titolo frequentano gli ambienti delle strutture aziendali;
3. perseguire la finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'Azienda (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)
4. sicurezza degli ambienti di lavoro.

Al fine di perseguire la finalità di sicurezza, l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

L'attività di videosorveglianza per finalità di cura si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

ART. 5 PRINCIPI

L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

ART. 6 TIPOLOGIA E MODALITÀ DI RIPRESA

La tipologia di videosorveglianza effettuata in Azienda si distingue in:

- videosorveglianza senza registrazione di immagini (monitoraggi con sola visione delle immagini)
- videosorveglianza con registrazione di immagini .

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

L'angolatura e la panoramica delle riprese devono essere effettuate con modalità tali da limitare

l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati preferibilmente in locali appartati, ove non vi sia afflusso di persone estranee all'Azienda.

ART. 7 INFORMATIVA

Gli interessati devono essere informati dell'esistenza di impianti di videosorveglianza nell'area in cui stanno per transitare, tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'Azienda installa in posizione chiaramente visibile nei luoghi video sorvegliati o nelle immediate vicinanze, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e "semplificata" conforme al modello stabilito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (*allegato n. 1 videosorveglianza registrata- allegato n. 2 videosorveglianza rilevata*).

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati nei siti Intranet e Internet aziendali l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art.13 del GDPR.

ART. 8 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Nei sistemi che prevedono la registrazione delle immagini, la conservazione delle medesime avverrà nel rispetto del principio di proporzionalità e congruità; in relazione alla complessità dell'organizzazione aziendale, il tempo di conservazione viene fissato in 48 ore successive alla rilevazione, salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici per cui il termine viene fissato in 72 ore.

In casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare i 7 giorni.

Tale limite potrà essere superato solo su richieste investigative dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. In tutti i casi in cui si voglia procedere ad un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

ART. 9 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente al Responsabile e agli Incaricati di cui al successivo articolo.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

I supporti hardware contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri.

La cancellazione delle immagini sarà programmata in modalità automatica attraverso la sovrascrittura sul supporto di acquisizione secondo le tempistiche di cui all'art. 8.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito, esso dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

ART. 10 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il *Titolare del Trattamento* dei dati raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'ATS Sardegna nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore. Il Titolare ai sensi dell'art. 2 quaterdieces del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affida, *sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo,* al Direttore della S.C. "Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione", in qualità di designato, i compiti e le funzioni, comprese le relative attività, connessi al trattamento di dati personali di seguito indicati: installazione, configurazione, profilo di autorizzazione, manutenzione degli apparati di videosorveglianza e gestione dei dati, avvalendosi della collaborazione degli "Autorizzati".

Tale designazione relativa al trattamento dei dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza integra la designazione già effettuata per altri trattamenti con denominazione "Delegato" in base al Regolamento aziendale adottato in data 18/04/2018 e comunque anteriormente alla data di pubblicazione del D.Lgs. 101/2018 (04/09/2018).

Il Designato, ovvero il Direttore della S.C. "Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione", dovrà inoltre attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare e avrà il compito di:

- identificare nominativamente per iscritto gli autorizzati anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati all'interno del registro dei trattamenti, dando loro idonee istruzioni;
- attuare le misure di sicurezza disposte dal Titolare del trattamento;
- informare prontamente il Titolare di tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e di trattamento dei dati personali (esempio: richieste del Garante, reclami, ricorsi, ecc);
- provvedere agli adempimenti nei confronti dell'Autorità Garante, disponendosi a collaborare tempestivamente sia con il Titolare che con l'Autorità;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli incaricati;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali della visualizzazione delle immagini sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;

- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria;
- vigilare sul corretto funzionamento dell'impianto di videosorveglianza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del trattamento dei dati

Il Designato individua nominativamente, con atto scritto, i soggetti "Autorizzati", i quali operano sotto la sua diretta autorità, sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini. Il Designato procederà ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

Gli autorizzati sono tenuti a:

- rispettare le direttive impartite dal Designato,
- supervisionare l'integrità dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono e segnalare eventuali anomalie;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle autorizzate;
- evitare la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- trattare i dati di cui vengono a conoscenza, secondo liceità e correttezza;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del Designato, tracciando l'accesso;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento;
- segnalare al Designato eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal Codice Privacy.

Qualora l'impianto sia gestito da una ditta esterna, in nome e per conto dell'ATS Sardegna, si provvederà a nominare la stessa quale Responsabile del trattamento dei dati e a fornire copia del presente regolamento, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il Direttore della S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* custodisce, su delega del Titolare, gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle

telecamere dei sistemi di videosorveglianza. Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni: denominazione della sede aziendale, indirizzo, ubicazione della telecamera, zona di ripresa e finalità, presenza di registrazione o rilevazione, caratteristiche tecniche dell'installazione. Tali elenchi dovranno essere resi disponibili al Garante e ai suoi delegati nelle attività di vigilanza ed ispezione.

Il Direttore della S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* del Dipartimento ICT di ATS designa nominativamente con atto scritto, un *soggetto Autorizzato con funzioni di Coordinatore* e suo *sostituto* e altri soggetti Autorizzati.

L' *Autorizzato con funzioni di coordinamento o suo sostituto* è tenuto a:

- rispettare i dettami già esplicitati per gli incaricati designati dal Responsabile di Struttura;
- garantire che l'accesso alle immagini non avvenga ad opera di personale non autorizzato;
- garantire che i sistemi di videosorveglianza siano a circuito chiuso, in cui l'archiviazione delle immagini eventualmente registrate non sia interconnessa con altri sistemi logici, con altri archivi o banche dati e non possa essere convogliata in dispositivi remoti, ad eccezione del caso in cui ci si avvalga di una ditta esterna, quale Responsabile del trattamento dati;
- garantire che le apparecchiature di registrazione siano custodite in luoghi protetti e non siano accessibili senza autenticazione con credenziali di accesso individuabili e tracciabili;
- coordinare le attività di incaricati tecnici (personale tecnico costituito dagli operatori tecnici elettricisti di stanza nelle strutture in cui è presente il locale, sede della videoregistrazione) e disporre in modo esclusivo gli interventi degli stessi;
- garantire la programmazione delle tempistiche di registrazione e cancellazione delle immagini definite secondo le regole citate;
- accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

Gli Autorizzati tecnici su mandato del coordinatore sono tenuti ad accedere ai dati registrati, sospendere la sovrascrittura nei casi previsti dal presente Regolamento.

Il Dipartimento di Area Tecnica di ATS, in tutte le sue articolazioni, e – ove applicabile - il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti, collabora strettamente con il Direttore della S.C.*"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* in merito a:

- gestione degli elenchi delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza;
- progettazione, acquisizione, installazione, verifica e collaudo degli apparati di videosorveglianza da dislocare nelle strutture della ATS Sardegna;

- gestione operativa degli apparati di videosorveglianza dislocati nelle strutture della ATS Sardegna.

A tale scopo, il Direttore della S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* può individuare nominativamente autorizzati del trattamento, in considerazione delle specifiche attività da espletarsi nell'ambito del trattamento dati personali mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza e attivita' correlate, anche risorse umane appartenenti alle SC dei due Dipartimenti di Area Tecnica e/o – ove applicabile di Gestione Accentrata Acquisti, sentiti preventivamente – per tramite del Direttore del Dipartimento ICT – i rispettivi Direttori.

ART. 11 PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione/modifica/sostituzione/manutenzione di impianti videosorveglianza sono effettuati su autorizzazione della S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* o con personale proprio, o con personale dei Dipartimenti di Area Tecnica e/o – ove applicabile di Gestione Accentrata Acquisti, o tramite ditte esterne. E' responsabilità del Direttore della S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* curare la conformità degli impianti alle misure di sicurezza, direttamente o previa attestazione dell'appaltatore in caso di realizzazione in appalto.

Le installazioni devono essere richieste al Titolare del trattamento dai Direttori di struttura complessa in relazione a particolari e motivate esigenze, la cui realizzazione dovrà seguire il seguente iter autorizzativo:

- il Titolare del trattamento valuterà la congruità e la necessità di installazione dell'impianto, avvalendosi della collaborazione del Direttore Medico di Presidio, del Direttore di Distretto, del Responsabile della struttura competente oltre che del Direttore S.C. "Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione" o suo incaricato, nonché del Direttore della SC del Dipartimento di Area Tecnica competente (o suo incaricato);
- in caso affermativo dovrà essere richiesto il parere in ordine ai principi di liceità, necessità, proporzionalità alla S.C. Affari Legali e al DPO fatti salvi i casi di motivata urgenza;
- Accordo con le OOSS.

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi presso una sede aziendale, il Titolare del trattamento potrà richiedere all'Autorità Giudiziaria l'autorizzazione per l'installazione di sistemi non riconoscibili ed il cui funzionamento e collocazione permangano strettamente riservati.

ART. 12 TUTELA DEI LAVORATORI

Settore: luoghi di lavoro

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; è ammessa per finalità indicate nell'art. 4 garantendo, per quanto possibile, che la ripresa dei dipendenti avvenga in via incidentale e con criteri di occasionalità, e non in senso unidirezionale.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70.

In caso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, si procederà alla loro installazione soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

ART. 13 TUTELA ALLA RISERVATEZZA

Settore: luoghi di cura

Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato.
Il controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati (ad es. unità di rianimazione, SPDC).

Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del Garante dell'8 aprile 2010.
Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione), in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse. In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.

Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia o video- riprese in sede di intervento chirurgico).

ART. 14 DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del GDPR all'Interessato identificabile è assicurato l'esercizio dei propri diritti compatibilmente alla natura intrinseca dei dati raccolti.
In particolare in riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica e l'eventuale integrazione ai sensi dell'art. 16 del GDPR.
Il diritto di accesso (V. art. 15 GDPR) deve essere esercitato, entro 48 ore successive alla rilevazione, mediante un'istanza motivata in forma scritta indirizzata alla pec aziendale:ssd.dpo@atssardegna.it.

In caso di richiesta di accesso alle immagini video, la S.C. *"Infrastrutture e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione"* nella persona del *soggetto con funzioni di Coordinatore* o suo sostituto procederà al blocco della sovrascrittura delle immagini conservandole per la successiva valutazione.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

I dati si intendono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per fini istituzionali, previo rilascio di richiesta scritta.

I dati non sono accessibili a privati cittadini, ma qualora siano vittime di reati, le registrazioni, saranno rilasciate su richiesta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 15 INOSSERVANZE E SANZIONI

La mancata osservanza del presente Regolamento comporta, che siano essi dipendenti o assimilati, responsabilità disciplinare per coloro che hanno posto in essere il comportamento non lecito, ai sensi del Codice di comportamento aziendale.
La rivelazione di informazioni ottenute attraverso il sistema di videosorveglianza, oltre a costituire violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).
Il trattamento di dati personali effettuato in violazione alle disposizioni vigenti e' soggetto alle sanzioni di cui al titolo III del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

In caso di violazione del presente regolamento il Titolare del Trattamento provvederà a porre in atto tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità, disponendo l'immediata interruzione del trattamento in caso di:

- trattamento di dati per scopi non legittimi;
- trattamento di dati in modo non lecito, corretto e pertinente;
- raccolta di dati non pertinenti, non completi ed eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti;

ART. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

AARO1-EMKC

AUPI

CISL SPTA

CISL FP

FASHO

ANAAO ASSOMED

FESMED

AAFM

UIL FPL SULCIS IGLESIENTE

FVM

FASHA-SERAFO